RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Art. 7

L'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane e Internazionali (A.A.I.I.), oltre a godere delle agevolazioni fiscali previste dal decreto luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, e successive modificazioni, e' esentata dal pagamento delle imposte di fabbricazione sui prodotti nazionali ad essa occorrenti per l'adempimento dei suoi fini assistenziali. L'esenzione prevista dal precedente comma si applica, ove il tributo non sia stato gia' assolto, ai prodotti che detta Amministrazione abbia acquistati e destinati all'attuazione dei programmi assistenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1956, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e sulla esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane e Internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-delle-aliquote-di-imposta-di-fabbricazione-sullo-zucchero-1956/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it